

TRIBUNALE DI VERONA

sezione terza civile

O R D I N A N Z A

IL GIUDICE

sentite le parti

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

L'atteggiamento dei difensori nella fattispecie in esame, simile a molte altre nei rapporti tra banca e cliente, suggerisce di delineare in via generale i limiti che ad avviso di questo giudice incontra l'istituto dell'art. 696 bis cpc.

Rispetto all'accertamento tecnico preventivo dell'art. 696 cpc la consulenza conciliativa non solo prescinde dal periculum in mora, ma ha la peculiare caratteristica di non avere autentico carattere contenzioso. Il giudice, esaminato il ricorso e instaurato il contraddittorio, per dar luogo alla consulenza conciliativa deve aver trovato il consenso dell'altra parte all'indagine tecnica richiesta. In altri termini, la contestazione dei fatti da cui scaturisce il credito da inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da illecito aquiliano renderebbe inutile un accertamento che, proprio per avere ad oggetto solo gli obblighi che di quei fatti sono conseguenza, ne presuppone la pacifica esistenza.

Se si potesse dar corso alla consulenza conciliativa anche nel disaccordo delle parti, si finirebbe per dover ammettere che l'accertamento tecnico è ammissibile, e utilizzabile poi in giudizio, non già nei casi di cui all'art. 696 cpc in concorso con il requisito dell'urgenza,

ma sempre e comunque, poiché dal suo canto l'art. 696 bis prevede che se la conciliazione non avviene ciascuna parte può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito; vale a dire verrebbe elusa la natura cautelare dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 cpc. Non solo. Disporre l'accertamento anche nel disaccordo sui fatti lascia in mano ai consulenti uno spazio così ampio da avvicinare lo strumento della consulenza conciliativa ad una sorta di arbitrato tecnico. Come è stato bene osservato in dottrina, si aprirebbe la pericolosa prospettiva che l'accertamento e determinazione del credito possa involgere una valutazione giuridica, e non solo tecnico scientifica, della condotta delle parti, e provocare quindi l'ingresso del consulente, ad esempio, nel giudizio di imputabilità o meno del danno, nella valutazione dell'adempimento o inadempimento contrattuale, o della validità stessa dell'obbligazione posta a sostrato della pretesa fatta valere.

La delimitazione dell'esatto ambito applicativo della consulenza conciliativa risponde dunque alla necessità di non creare un duplicato dell'accertamento tecnico preventivo privo del requisito dell'urgenza. In altri termini, accertare e determinare il credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, come recita l'art. 696 bis nel palese sforzo di fissare gli esatti confini del nuovo strumento deflattivo, per necessaria implicazione di sistema esige che il fatto costitutivo del credito non sia oggetto di contestazione; se così non fosse sarebbe demandato al consulente non già un'indagine tecnica, ma di sostituirsi al giudice entrando nel merito di una controversia per stabilire chi ha ragione

e chi ha torto.

Sembra dunque perfettamente centrata la decisione espressa dal tribunale di Milano il 23 gennaio 2007, secondo la quale presupposto della consulenza conciliativa è che "la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse".

Poiché dunque nella vicenda in esame molteplici e rilevanti profili di fatto e di diritto sono ancora completamente aperti e contestati, non è consentito dar luogo alla consulenza contabile richiesta.

La novità e complessità della tematica esaminata giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il tribunale in composizione monocratica respinge la domanda di consulenza conciliativa e compensa le spese.

Verona 27 febbraio 2012

IL GIUDICE
(C. Sigillo)